




Consiglio Superiore della Magistratura

Ufficio Studi e Documentazione

513/97



12 DIC. 1997

Oggetto: Richiesta del Comitato di Presidenza di predisporre utili elementi di risposta al questionario trasmesso al C.S.M. dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania.

1. La richiesta.- Il Comitato di Presidenza ha invitato questo Ufficio Studi a predisporre gli elementi utili a soddisfare la richiesta di cui in oggetto.

La risposta sarà fornita in relazione alle problematiche di diretto interesse dell'organo di autogoverno.

Per il resto, potrà più puntualmente provvedere il Ministero di grazia e giustizia, cui risulta essere stata inviata analoga sollecitazione di assistenza da parte delle autorità tedesche.

2. Corso di laurea in giurisprudenza.- Per poter accedere al corso di laurea in giurisprudenza è necessario aver conseguito un diploma di scuola media superiore.

Per quanto riguarda l'ordinamento degli studi dei corsi di laurea in giurisprudenza (di durata di quattro anni) il principio informatore è rappresentato dall'autonomia didattica degli atenei universitari (art. 11 l. 19 novembre 1990, n. 341).

In forza di tale principio, ribadito e puntualizzato nell'art. 17, comma 95, l. 15 maggio 1997, n. 127, sono le singole università a disciplinare modalità e struttura dei singoli corsi di laurea.

Ogni ateneo, in sostanza, pur in conformità ai criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con gli altri Ministri interessati, può quindi liberamente organizzare i propri corsi di laurea, scegliendo insegnanti, discipline, modalità.

A garanzia della necessaria uniformità e qualità dei corsi, nei decreti ministeriali contenenti i criteri generali, da adottare sentiti il Consiglio universitario nazionale (Cun) e le Commissioni parlamentari competenti, devono essere determinati, tra l'altro, la durata, il numero di annualità e i contenuti minimi qualificanti dei corsi.

La rilevata autonomia non consente di fornire risposte uniformi ed esaurienti in ordine a quanto richiesto sulla struttura e le condizioni degli studi giuridici. Ciò anche perchè è attualmente in itinere il perfezionamento e completamento della riforma.

Va solo rilevato che il conseguimento della laurea in giurisprudenza costituisce requisito per l'accesso sia alla magistratura che all'avvocatura.

E va altresì osservato che, durante il corso di laurea, non sono, di regola, previsti periodi di tirocinio pratico nell'ambito delle diverse professioni o carriere cui la laurea potrà consentire di accedere.

3. Accesso alla magistratura.- Per quanto riguarda la magistratura, l'ammissione alle funzioni giudiziarie (nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero: la carriera è unica, onde, a determinate condizioni, è possibile transitare, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa) è necessario aver compiuto utilmente un periodo di tirocinio in qualità di uditore giudiziario.

La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante un concorso per esame.

L'esame, fino ad un recentissimo passato, consisteva in una prova scritta e in una prova orale.

Da ultimo, con il d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398, il concorso per uditore giudiziario è stato incisivamente modificato, avendo riguardo ai seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e b) introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'ob-

bligo di conseguire un diploma biennale presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza (cfr. art. 17, comma 113, l. n. 127/97).

Sono state quindi dettate norme destinate a "razionalizzare" ed "accelerare" l'attuale procedura concorsuale, al fine di renderla in grado di far fronte, in tempi ragionevoli e con la necessaria accuratezza, alla valutazione dei candidati.

L'intenzione è quanto mai apprezzabile, tenuto conto del numero elevatissimo dei partecipanti ai concorsi per uditore giudiziario, che, oltre a determinare un'evidente dilatazione dei costi di gestione e notevoli difficoltà organizzative, ha talvolta impedito una puntuale, coerente e approfondita valutazione dei singoli elaborati.

In estrema sintesi, lo scopo del legislatore è stato perseguito: semplificando tutte le modalità di svolgimento del concorso, sì da ridurre quanto più possibile i tempi morti o gli adempimenti inutilmente defatiganti; introducendo, quale condizione per l'accesso al concorso, l'obbligo (pienamente operativo a partire dagli iscritti alla facoltà di giurisprudenza nell'anno accademico 1998/1999) del previo conseguimento di un diploma di specializzazione forense; prevedendo, per l'intanto, in aggiunta alle ordinarie prove scritte ed orali, una prova preliminare, congegnata nella forma della preselezione informatica, finalizzata a contrarre

il numero dei candidati alla prova scritta.

I vincitori del concorso per uditore giudiziario sono chiamati a svolgere un periodo di tirocinio (il c.d. uditorato) presso i diversi uffici giudiziari.

La destinazione degli uditori giudiziari per lo svolgimento del tirocinio, le modalità e la durata di questo, la formazione degli uditori giudiziari spettano al Consiglio superiore della magistratura (v., da ultimo, d.P.R. 11 gennaio 1988, n.116).

Particolare attenzione il Consiglio superiore della magistratura pone al momento della formazione.

Tra l'altro, sono annualmente organizzati numerosi incontri di studi "mirati" per gli uditori giudiziari, cui partecipano in qualità di docenti magistrati, avvocati, professori universitari.

Al termine del periodo di uditorato, acquisite le dovute informazioni dagli organi periferici, il Consiglio superiore della magistratura conferisce agli uditori le funzioni giurisdizionali.

Dopo di che, ciascun uditore è chiamato a scegliere una sede, tra quelle disponibili, nella quale sarà chiamato a svolgere effettivamente le funzioni giurisdizionali.

Per tutto il corso dell'attività viene riservato peculiare rilievo alla formazione ed all'aggiornamento professionale.

E' sempre il Consiglio superiore della magistratura istituzionalmente ha assunto l'onere di organizzare incontri e seminari di studio tra magistrati al fine di

favorirne il costante aggiornamento professionale (cfr. art. 29 reg. int. C.S.M.).

A tal fine, l'organo di autogoverno si avvale dell'importante opera consultiva e propositiva di un comitato scientifico, composto da magistrati e da docenti universitari.

Per dimostrare la speciale importanza che il C.S.M. ha inteso attribuire alla valorizzazione ed al potenziamento della formazione professionale, fin dal momento dell'ammissione in magistratura, va ancora evidenziata l'istituzione di un'apposita commissione consiliare (la Nona Commissione o Commissione per il tirocinio e la formazione professionale).

Alla Commissione è stato, tra l'altro, conferito il compito della programmazione ed organizzazione dei corsi di formazione professionale per gli uditori giudiziari e dei corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione dei magistrati.

E' doveroso ancora accennare che l'importanza del momento dell'aggiornamento culturale risulterà maggiormente amplificata nell'ambito di una riforma complessiva, ancora in itinere, della progressione in carriera dei magistrati, che dovrà essere ispirata, ancora più incisivamente dell'attuale normativa, al merito ed alla professionalità.

4. Accesso all'avvocatura, - Anche per quanto riguarda

l'avvocatura l'accesso avviene per concorso.

Attualmente l'esame è strutturato su una prova scritta e una prova orale (cfr. r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e succ. modif.).

A differenza di quanto previsto per la magistratura, non sussiste alcuna limitazione dei posti messi a concorso, giacchè tutti coloro che risultano vincitori possono iscriversi all'albo degli avvocati ed esercitare la professione.

Inoltre, mentre per la magistratura il periodo di tirocinio pratico segue il concorso, per l'accesso all'avvocatura è previsto un periodo di pratica professionale anteriore alla partecipazione all'esame.

Per l'ammissione al concorso, oltre alla laurea in giurisprudenza, occorre infatti avere svolto un periodo di pratica professionale, per almeno due anni, presso uno studio legale (cfr. d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101). L'iscrizione all'albo degli avvocati non è limitata a specifici settori professionali, onde l'avvocato può esercitare la propria attività indifferentemente in campo civile, penale o amministrativo.

A differenza di quanto previsto per la magistratura, non sono istituzionalmente organizzati, dopo l'accesso e durante lo svolgimento della professione, corsi di aggiornamento e/o di riconversione.

Da notare, come il già citato d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 abbia demandato alle università, e più in particolare alle facoltà di giurisprudenza, l'istituzione di

scuole biennali di specializzazione per le professioni legali.

Trattasi, in sostanza, di scuole di specializzazione post-laurea aventi come finalità quella della formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato o all'esercizio delle professioni di avvocato e notaio.

Già si è sottolineato che il conseguimento del diploma di specializzazione costituirà requisito di ammissione al concorso per uditore giudiziario, quindi per l'accesso alla magistratura.

Per quanto riguarda, l'accesso alla professione di avvocato, viene previsto che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università, dovrà disporre che il diploma costituisca titolo valutabile, entro termini da definire, ai fini del compimento della pratica per l'accesso alla professione (art. 17, comma 114, l. n. 127/97).

La situazione è ancora da definire, dovendosi peraltro solo osservare che già attualmente la frequenza degli esistenti corsi post-universitari tenuti dalle università può avere valore parzialmente sostitutivo della pratica forense presso uno studio professionale (art. 1, comma 3, d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101).

5. Transito professionale.- Come già accennato, l'avvocato può esercitare liberamente in qualsiasi settore, onde, per esempio, non è necessario il superamento di un esame e/o comunque non sussiste alcun limite per passare dal settore civile a quello amministrativo.

L'unico limite riguarda la possibilità di patrocinare presso la Corte di cassazione e le altre giurisdizioni superiori: occorre infatti l'iscrizione in un albo speciale (l. 28 maggio 1936, n. 1003, e succ. modif.); tale iscrizione si può conseguire o col decorso del tempo, attraverso l'esercizio della professione forense per un determinato numero di anni, o col superamento di un apposito esame.

Gli avvocati per diventare magistrati devono invece partecipare favorevolmente al concorso per uditore giudiziario.

E' prevista, ma mai resa operativa, la possibilità che, su designazione del Consiglio superiore della magistratura, siano chiamati all'ufficio di consiglieri della Corte di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori (art. 106 Cost.).

E' altresì configurata la possibilità di svolgere funzioni giudiziarie onorarie (vice pretore onorario, vice procuratore onorario, giudice di pace), con talune conseguenti, diversificate limitazioni di compatibili-

tà con il contemporaneo esercizio della professione; con la prossima riforma del "giudice unico di primo grado" (l. delega 16 luglio 1997, n. 254) è previsto un rafforzamento quantitativo e qualitativo delle attribuzioni dei magistrati onorari.

I magistrati, decorso un determinato periodo di tempo, lasciando la magistratura, possono iscriversi all'albo degli avvocati, senza la necessità di dover superare alcun concorso.

L'UFFICIO STUDI DEL C.S.M.

Giuseppe Amato-estensore

Allegati:

- 1) legislazione in materia di ordinamenti didattici universitari (l. 19 novembre 1990, n. 341, e art. 17, commi 95, 113 e 114, l. 15 maggio 1997, n. 127)
- 2) legislazione in materia di accesso alla magistratura (d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398)
- 3) legislazione in materia di accesso all'avvocatura (in particolare, da segnalare: r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578; r.d. 22 gennaio 1934, n. 37; d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101; l. 24 febbraio 1997, n. 27).
- 4) disciplina del tirocinio degli uditori giudiziari (d.P.R. 11 gennaio 1988, n.116)
- 5) legge-delega sulla introduzione del giudice unico di primo grado (l. 16 luglio 1997, n. 254)
- 6) regolamento interno C.S.M. (in particolare, da segnalare: art. 29)